# **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

# Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2833 del 31/05/2023

Oggetto ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA XELLA ITALIA SRL. ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE

(PC), VIA CERVELLINA N. 11.

Proposta n. PDET-AMB-2023-2881 del 30/05/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE – DITTA XELLA ITALIA SRL.

ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA CERVELLINA N. 11.

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152";

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

# Richiamate:

- la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 32 del 05/01/2018, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Pontenure con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 743 del 25/01/2018, per l'attività di "fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia" svolta dalla ditta "XELLA ITALIA SRL" (C.F. 03902681000 - sede legale a Grassobbio (BG), Via Zanica 19/k) nello stabilimento sito in Comune di Pontenure,

via Cervellina n. 11, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 5 scarichi (uno scarico di acque di prima pioggia, uno scarico di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
- la Determinazione dirigenziale Det-amb n. 4437 del 06/09/2021 con cui è stata adottata la modifica non sostanziale della suddetta Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 32/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Pontenure con provvedimento conclusivo prot. n. 7913 del 07/10/2021, relativamente all'inserimento di un nuovo punto di emissione denominato E17C derivante dalla scarico vapore autoclave;

#### Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Pontenure in data 27/03/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 54398 del 28/03/2023, è stata presentata dalla ditta "XELLA ITALIA SRL" (C.F. 03902681000), con sede legale a Grassobbio (BG), Via Zanica 19/k, l'istanza finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, via Cervellina n. 11, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 5 scarichi (uno scarico di acque di prima pioggia, uno scarico di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale (proseguimento senza modifica);
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico (nuova);
- con note acquisite ai prott. ARPAE n. 58104 del 03/04/2023 e n. 60204 del 05/04/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione volontaria a completamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 64852 del 13/04/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazione;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 67262 del 18/04/2023, la ditta ha trasmesso l'integrazione richiesta;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la <u>matrice emissioni in atmosfera</u>, (rif. Attività n. 10 del 04/05/2023 Sinadoc 14619/2023) risulta che:

- la modifica consiste esclusivamente nell'installazione di un nuovo bruciatore industriale avente potenza termica nominale pari a 11,8 MW, generante l'emissione E14 in luogo di quella esistente. Il bruciatore potrà essere alimentato a metano o a gasolio. Quest'ultimo combustibile sarà impiegato solo in casi di emergenza (carenza di fornitura di gas metano); contestualmente saranno posizionati due serbatoi di gasolio di capacità pari a 25 m³ ciascuno;
- rispetto a quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 la ditta comunica che l'impianto esistente, generante l'emissione E13, anch'esso qualificabile come medio impianto di combustione, sarà dotato di un sistema di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile entro massimo tre anni, mentre l'impianto generante E14 è già dotato di tale sistema;
- i silos di stoccaggio gesso calce, relativi ai punti di emissione E22 ed E23, sono utilizzati al bisogno per entrambi i prodotti, in quanto destinati allo stoccaggio della materia prima utilizzata durante il ciclo produttivo;
- la ditta specifica che la potenza corretta dell'impianto esistente generante l'emissione E13 è pari a 11,16 MW;

**Atteso che**, per quanto concerne la matrice <u>impatto acustico</u>, la ditta ha presentato, in allegato all'istanza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla valutazione di impatto acustico, redatta ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995 dal tecnico competente in acustica;

# Considerato che:

- con nota prot. n. 2672 del 27/03/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 54398 del 28/03/2023, il Comune di Pontenure ha espresso parere favorevole, per la matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 64033 del 12/04/2023 il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza Distretto di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso parere favorevole in ordine alle "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- con nota prot. n. 41243 del 13/04/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 65254 del 14/04/2023, l'Azienda USL di Piacenza (Dipartimento di Sanità Pubblica) ha espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi, senza prescrizioni:
- con nota prot. n. 66629 del 14/04/2023 è stato richiesto al Comune di Pontenure il parere, per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con nota prot. n. 3907 del 02/05/2023, assunta al prot. ARPAE n. 75405 in pari data, il Comune di Pontenure ha

preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'impatto acustico prodotta ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995 ed ha espresso parere favorevole per quanto attiene alla matrice "rumore";

**Ritenuto,** in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

#### **DETERMINA**

#### per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale -modifica sostanziale della Determinazione dirigenziale dirigenziale Det-Amb n. 32 del 05/01/2018, aggiornata con D.D. Det-amb n. 4437 del 06/09/2021 in favore della ditta "XELLA ITALIA SRL", (C.F. 03902681000) con sede legale a Grassobbio (BG), Via Zanica 19/k, per l'attività di "fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, via Cervellina n. 11, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 5 scarichi (uno scarico di acque di prima pioggia, uno scarico di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
  - art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;
- **2.** di stabilire per quanto attiene le <u>emissioni in atmosfera</u> ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### EMISSIONE N. E4 CAPPA ASPIRANTE POLVERE DI LAVORAZIONE

Portata massima	6500	Nm³/h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### EMISSIONE E13 GENERATORE TERMICO A GAS NATURALE - P=11,16 MWt

Portata massima 9000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 330 gg/anno
Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5  $mg/Nm^3$ Ossidi di azoto (espressi come  $NO_2$ ) 200  $mg/Nm^3$ Ossidi di zolfo (espressi come  $SO_2$ ) 35  $mg/Nm^3$ 

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

## EMISSIONE E14 GENERATORE TERMICO - P=11,8 MWt

Portata massima 15000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 330 gg/anno
Altezza minima 12 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Combustibile gas naturale

Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup> Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 100 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm³
Combustibile gasolio		43
Polveri		mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )		mg/Nm <sup>3</sup>
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un	tenore d	i ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%
EMISSIONE E15 SOTTOVUOTO AUTOCLAVI		
Durata massima giornaliera		h/g
Durata massima annua		gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE E16 FORNO TERMORETRAZIONE	4000	3 //
Portata massima		Nm³/h
Durata massima giornaliera Durata massima annua		h/g gg/anno
Altezza minima		m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	10	
Polveri	5	mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un t	tenore di	i ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%
EMISSIONE E17A SCARICO VAPORE AUTOCLAVE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	12	m
EMISSIONE E17B SCARICO VAPORE AUTOCLAVE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	12	m
EMISSIONE E17C SCARICO VAPORE AUTOCLAVE		
Durata massima giornaliera		h/g
Durata massima annua		gg/anno
Altezza minima	12	m
EMISSIONE N. E18 SILO STOCCAGGIO CEMENTO		
Portata massima		Nm³/h
Durata massima giornaliera		h/g
Durata massima annua		gg/anno m
Altezza minima Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	30	III
Polveri	10	mg/Nm³
EMISSIONE N. E19 SILO STOCCAGGIO CEMENTO	10	
Portata massima	770	Nm³/h
Durata massima giornaliera		h/g
Durata massima annua		gg/anno
Altezza minima		m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm³
EMISSIONE N. E20 SILO STOCCAGGIO GESSO ANIDRO	)	
Portata massima	120	Nm³/h
Durata massima giornaliera		h/g
Durata massima annua		gg/anno
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	10	/Al3
Polveri		mg/Nm³
EMISSIONE N. E21 SILO STOCCAGGIO GESSO ANIDRO		3/1
Portata massima giornaliora		Nm³/h
Durata massima giornaliera Durata massima annua		h/g
Altezza minima	30	gg/anno m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	30	
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22		

Polveri	10	mg/Nm³
EMISSIONE N. E22 SILO STOCCAGGIO GESSO - CALCE		

Portata massima 325 Nm³/h
Durata massima giornaliera 6 h/g
Durata massima annua 200 gg/anno
Altezza minima 30 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E23 SILO STOCCAGGIO GESSO - CALCE** 

Portata massima 325 Nm³/h
Durata massima giornaliera 6 h/g
Durata massima annua 200 gg/anno
Altezza minima 30 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E24 IMPIANTO PREMISCELAZIONE A SECCO**

Portata massima 18000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 12,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- b) l'impianto generante l'emissione E14 può essere alimentato a gasolio solo in caso di emergenza, ossia in caso di carenza di fornitura di gas naturale (cd. Metano);
- c) i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica), e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

#### Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- e) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- f) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- g) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- h) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;

- i) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O2 ove previsto;
- j) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- k) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- l) per E13, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di polveri e di ossidi di zolfo stabiliti, il gestore può non effettuare monitoraggi per tali inquinanti essendo usato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano), pertanto i monitoraggi potranno essere limitati alla determinazione della portata e dell'inquinante NOx;
- m) per E14, qualora alimentato a **gas naturale** (Cd. Metano), fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di polveri e di ossidi di zolfo stabiliti, il gestore può non effettuare monitoraggi per tali inquinanti essendo usato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano), pertanto i monitoraggi potranno essere limitati alla determinazione della portata e dell'inquinante inquinanti NOx. In caso di alimentazione a **gasolio** i monitoraggi devono comprendere la ricerca di tutti i parametri/inquinanti indicati;
- n) per E16, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti, il gestore può non effettuare autocontrolli essendo utilizzato,come combustibile, gas naturale (cd. Metano);
- o) fermo restando il rispetto dei limiti imposti per i camini E18, E19, E20, E21, E22 ed E23 i monitoraggi possono essere sostituiti dall'installazione, sui sistemi di abbattimento, di un pressostato differenziale atto alla verifica del buon funzionamento dei filtri medesimi ed a condizione che venga effettuata una registrazione periodica (con frequenza almeno quindicinale) dei dati di funzionamento dei pressostati sul registro di cui al punto x), registro al quale devono essere allegate anche le specifiche tecniche di funzionamento dei sistemi installati;
- p) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- q) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - umidità vapore acqueo (H2O): UNI EN 14790:2017
  - polveri: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  - ossidi di azoto: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - ossidi di zolfo: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
- r) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
  - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- s) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- t) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel

metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- v) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- w) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- x) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- y) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- z) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Il dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- aa) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- bb) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza)
   e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- cc) i giorni di utilizzo ed i consumi giornalieri di gasolio, validati dalle relative fatture di acquisto e giustificati dalle condizioni di emergenza verificatesi, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- dd) per l'impianto generante l'emissione E13 deve essere installato il sistema di controllo della combustione di cui all'art. 294 del D.Lgs. 152/06 entro il 30.6.2026;
- ee) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
  - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'impianto generante l'emissione E14 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in tre giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi. Uno di tali monitoraggi dovrà essere condotto con alimentazione con gasolio, anche se non in presenza di condizioni di emergenza che ne comportano l'impiego;
- ff) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- gg) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- hh) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- **3.** di impartire per lo scarico S3 di acque di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale scolmatore di Via Cervellina" confluente nel canale consortile Scovalasino le seguenti prescrizioni:
  - a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativamente allo scarico in acque superficiali per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
    - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
    - ∘COD: ≤ 160 mg/l;
    - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
  - b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
  - c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare,

- con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in buona efficienza, effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE, all'AUSL di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, ad ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

# **4. di impartire** per lo scarico S5 di acque reflue di dilavamento avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale scolmatore di Via Cervellina" confluente nel canale consortile Scovalasino le seguenti prescrizioni:

- lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- c) almeno una volta all'anno dovrà essere effettuata la verifica tecnico-funzionale della vasca di sedimentazione e della rete fognaria delle acque reflue di dilavamento;
- d) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi dalla vasca di sedimentazione;
- e) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
- g) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi alla vasca di sedimentazione o alle condotte fognarie interne, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC), all'ARPAE, all'AUSL di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata, ad ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

# **5. di impartire** per i n° 3 scarichi (S1, S2 ed S4) di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale scolmatore di Via Cervellina" confluente nel canale consortile Scovalasino le seguenti prescrizioni:ù

- a) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché lo svuotamento (almeno annuale) e il controlavaggio del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- c) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune e ad ARPAE, ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

#### 6. di fare salvo che:

- i fanghi, i grassi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 830/2015 e 878/2020;

**7. di dare atto che,** in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

#### 8. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Pontenure per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed
  Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare
  riguardo agli aspetti di carattere igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori
  nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Pontenure;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

#### Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA
   – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- •ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- •il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.